

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DEL 29.11.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: BRACCO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BERARDINETTI		IAMPIERI		PEPE	
BRACCO		INNAURATO		PETTINARI	
CHIODI	X	MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO	X	MARIANI	X	RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA	X	SCLOCCO	
DI MATTEO		MERCANTE		SMARGIASSI	
DI NICOLA		MONACO	X	SOSPURI	X
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO		OLIVIERI			
GATTI	X	PAOLINI			

VERBALE N. 113/14

OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni in materia di contenimento dei costi della politica - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare svolta dal presidente Di Nicola che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi dei consiglieri Bracco, Marcozzi, Di Nicola, Di Matteo, D'Ignazio, Pettinari, Monaco e Febbo;

Visto il progetto di legge recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi della politica - Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)", nel testo unificato derivante dall'abbinamento dei progetti di legge d'iniziativa consiliare nn. 212/2016 (Modifiche alla L.R. 40 del 10 Agosto 2010 - Norme per l'abolizione del doppio vitalizio) e 456/2018 (Norme per la riduzione dei vitalizi);

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma del consigliere Di Nicola che, messo ai voti, è respinto;
- emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Marcozzi e Pettinari che, messo ai voti, è respinto;

Dato atto che è stato dichiarato inammissibile un emendamento a firma del consigliere Di Nicola;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Di Matteo, Marcozzi e Bracco;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

All'unanimità.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale

Disposizioni in materia di contenimento dei costi della politica - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)

CAPO I

Contenimento dei costi della politica

Art. 1

(Riduzione degli assegni vitalizi)

1. Al fine di contribuire al riequilibrio finanziario della Regione e per assicurare il contenimento della spesa, a far data dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, gli assegni vitalizi in pagamento all'entrata in vigore della presente disposizione, a qualunque titolo spettanti, e gli assegni vitalizi erogati successivamente a tale termine, a qualunque titolo spettanti, sono ridotti nelle seguenti misure da calcolarsi progressivamente sugli importi mensili lordi spettanti:
 - a) esenzione fino all'importo lordo di euro 1.500,00;
 - b) 9 per cento dell'importo lordo superiore ad euro 1.501,00 e fino ad euro 3.500,00;
 - c) 12 per cento per l'importo eccedente euro 3.501,00 e fino ad euro 6.000,00;
 - d) 25 per cento oltre l'importo di euro 6.000,00.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'assegno di reversibilità.
3. La riduzione della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo costituisce economia di bilancio e a tale titolo contribuisce alla riduzione del fabbisogno finanziario del Consiglio regionale.

CAPO II

Divieto di cumulo

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 25 ter alla l.r. 40/2010)

1. Dopo l'articolo 25 bis della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

"Art. 25 ter

(Divieto di cumulo degli assegni vitalizi)

1. L'assegno vitalizio o di reversibilità non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di cumulo di assegni vitalizi o di reversibilità erogati dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

3. Il soggetto avente diritto all'erogazione degli assegni di cui al comma 2 comunica al Presidente del Consiglio regionale quale assegno intende mantenere nei termini indicati dall'articolo 25 quinquies, comma 1."

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 25 quater alla l.r. 40/2010)

1. Dopo l'articolo 25 ter della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

"Art. 25 quater

(Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio)

1. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Abruzzo, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1.
4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Servizio competente del Consiglio regionale, risultino dichiarazioni non veritiere, il Servizio competente provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria."

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 25 quinquies alla l.r. 40/2010)

1. Dopo l'articolo 25 quater della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

"Art. 25 quinquies

(Modalità di applicazione del divieto di cumulo)

1. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Abruzzo il quale, dopo la dichiarazione di cui all'articolo 25 quater, comma 1, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'aver espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data in cui il cumulo si verifica.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1.
3. Nel caso di mancata comunicazione, laddove il Servizio competente del Consiglio regionale accerti la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Abruzzo e di altri

analoghi istituti, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

4. Il soggetto che ancora non percepisce l'assegno vitalizio della Regione Abruzzo, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento."

CAPO III Disposizioni finali

Art. 5 (Disposizioni di prima applicazione)

1. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Abruzzo e altro analogo istituto di cui all'articolo 25 ter della l.r. 40/2010, come inserito dall'articolo 2, perdono il diritto all'erogazione del medesimo.
2. Il Servizio del Consiglio regionale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione Abruzzo dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
4. Qualora per taluni anni l'importo versato sia stato unitario per la maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, per determinare l'importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai casi previsti dall'articolo 25 ter, commi 2 e 3 e ai casi previsti dall'articolo 25 quinquies, commi 2 e 4, della l.r. 40/2010, come modificata dalla presente legge.

Art. 6 Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 25 quinquies della l.r. 40/2010, come inserito dall'articolo 4, ed agli oneri di cui all'articolo 5, stimati complessivamente in euro 100.000,00 per l'anno 2018, euro 180.000,00 per l'anno 2019 ed euro 150.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01, Programma 01, Titolo

- 1, capitolo 1007/10 "Restituzione contributi versati per vitalizio" della parte spesa del Bilancio pluriennale 2018-2020 del Consiglio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le risorse iscritte nei rispettivi bilanci del Consiglio regionale.
3. L'applicazione delle restanti disposizioni della presente legge comporta minori spese per il bilancio del Consiglio regionale.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alle necessarie variazioni di Bilancio per adeguare gli stanziamenti della spesa ai relativi fabbisogni annuali.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 113/14 del 29.11.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/AM/cm



Consiglio Regionale

Disposizioni in materia di contenimento dei costi della politica - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)

Relazione della 1^a Prima Commissione consiliare permanente

Il presente testo nasce dall'unificazione del P.L. n. 212/2016, d'iniziativa dei Consiglieri Marcozzi – Mercante – Pettinari – Ranieri - Smargiassi recante “Modifiche alla L.R. 40 del 10 agosto 2010 – Norme per l’abolizione del doppio vitalizio” con il P.L. n. 456/2018 sempre di iniziativa dei Consiglieri Di Pangrazio e Pietrucci recante “Norme per la riduzione dei vitalizi”, assegnati, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, alla Prima Commissione, rispettivamente il 17.2.2016 e 25.1.2018.

I due progetti di legge sono stati esaminati in più sedute di Commissione e in particolare il pl. 212/2016 è stato licenziato dalla Commissione competente per materia in data 12 maggio 2016 e riassegnato alla stessa in data 24 maggio 2016 a seguito di decisione consiliare comunicata con nota prot. n. 12268 del 26.5.2016.

La Prima Commissione, durante la seduta del 27 novembre 2018, ex articolo 78 del Regolamento per i lavori del Consiglio regionale, ha provveduto, all’unanimità dei Commissari presenti, ad unificare il testo del progetto di legge n. 212/2016 a firma dei Consiglieri Marcozzi, Mercante, Ranieri, Pettinari e Smargiassi con il progetto di legge n. 456/2018 a firma dei Consiglieri Di Pangrazio e Pietrucci.

Al testo unificato sono stati presentati e poi ritirati dai rispettivi proponenti, Consiglieri Marcozzi e Di Nicola, due emendamenti.

Nella seduta del 29 novembre il Presidente, a seguito dell’ampissima discussione in Commissione dalla quale sono emerse le motivazioni di piena rispondenza del testo unificato sia ai presupposti di necessità e di urgenza previsti dall’art. 86, comma 3 lett. a) dello Statuto regionale, sia alla conformità di cui all’art. 141 comma 2 del Regolamento Interno per i Lavori del Consiglio regionale, rintracciabili anche nelle Relazioni dei Proponenti, ha provveduto a porre in votazione tutti i singoli articoli componenti il testo del provvedimento e ognuno è stato approvato a maggioranza regolamentare. Infine ha posto in votazione l’intero articolato e la Commissione lo ha approvato a Maggioranza dei Componenti presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Nicola, Pietrucci, Innaurato, Balducci, Paolini più delega Monaco, Di Matteo, Pettinari, Marcozzi, Febbo, Di Dalmazio e Bracco.

Ha votato contro il Consigliere Chiodi.

Relazioni dei proponenti

Relazione al pdl. 212/2016

Modifiche alla L.R. 40 del 10 Agosto 2010 - Norme per l'abolizione del doppio vitalizio

La presente proposta di legge, composta da n.6 articoli, si pone l'obiettivo di efficientare la spesa pubblica e di garantire un maggior risparmio al bilancio regionale, introducendo per legge, come già fatto da altre Regioni (vedasi Legge 74/2015 – Regione Toscana) la soppressione del vitalizio nel caso di cumulo con analogo istituto erogato dal Parlamento Europeo, dal Parlamento della Repubblica Italiana o da altro Consiglio Regionale.

Il progetto di legge, oltre che tentare di rimediare alle spropositate storture introdotte dall'istituto del vitalizio, genererà un concreto ed importante risparmio che si renderà immediatamente disponibile per il bilancio di questa regione.

L'Articolo 1 introduce il divieto di cumulo degli assegni vitalizi.

L'Articolo 2 disciplina le modalità per la presentazione della dichiarazione per l'erogazione dell'assegno vitalizio.

L'Articolo 3 modalità di applicazione delle disposizioni riguardanti il divieto di cumulo.

L'Articolo 4 le disposizioni attinenti la prima applicazione del dispositivo di cui alla presente legge.

L'Articolo 5 riguarda le norma finanziaria.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore.

Relazione al pdl. 456/2018

La presente legge si compone di tre articoli ed ha la finalità di istituire un contributo di solidarietà, anche finalizzato al miglioramento della situazione finanziaria della regione, attraverso una riduzione degli oneri sostenuti per l'erogazione dei vitalizi.

L'articolo 1 disciplina l'importo della temporanea e progressiva riduzione dei vitalizi in erogazione o che saranno posti in pagamento durante il periodo di applicazione della normativa. Detta altresì norme per le modalità applicative prevedendo, fra l'altro, una esenzione fino all'importo di euro 1500,00 lordo mensile.

L'articolo 2 indica gli effetti finanziari della legge che, come evidente, comporta la sola riduzione della spesa.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.